SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1143)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1978

Norme per la sistemazione di talune situazioni in seno all'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende risolvere particolari problemi e colmare alcune lacune dell'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, problemi e lacune che impediscono il normale funzionamento degli uffici dipendenti.

In particolare, si consente di affidare, in caso di vacanza dei posti delle qualifiche dirigenziali, la reggenza degli uffici (periferici e centrali) dell'Amministrazione finanziaria ad impiegati con qualifica immediatamente inferiore a quella richiesta per i titolari (art. 1).

La disposizione è giustificata dal fatto che a causa delle lunghe procedure occorrenti per conferire le qualifiche dirigenziali, gli uffici restano sprovvisti del titolare.

Viene modificata la tabella degli intendenti di finanza nel senso che viene aumentato di un posto l'organico degli intendenti (art. 2). Ciò a seguito dell'istituzione dell'Intendenza di Oristano.

Si dispone che possono essere inquadrati nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle finanze (uffici delle imposte e uffici del registro) gli impiegati ex cottimisti di seconda categoria, assunti ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed inquadrati nella carriera di concetto dopo il 30 giugno 1970 (data già stabilita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319).

Si provvede ad eliminare i dubbi interpretativi sorti a seguito dell'emanazione della legge 23 ottobre 1969, n. 789, la quale, con l'articolo 5, secondo comma, ha disposto che gli ex copisti degli uffici delle ipoteche — già inquadrati in base alla legge 19 luglio 1962, n. 959 — conservano l'anzianità posseduta. Con la norma che si propone (art. 4) si chiarisce che la predetta anzianità opera solo dall'entrata in vigore della legge n. 789 del 1969 e non è valutabile ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione. Si evita in tal modo di sconvolgere l'attuale assetto dei ruoli e quindi di arrecare danno agli impiegati che già occupano un determinato posto nel ruolo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Si offre all'Amministrazione finanziaria la possibilità di trasferire, con il loro consenso, gli impiegati della carriera esecutiva degli uffici dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette dal ruolo dei « meccanografi » a quello « amministrativo » (articolo 5).

La disposizione consente l'utilizzo del personale meccanografo, già provvisoriamente addetto agli uffici con compiti amministrativi in attesa del completo funzionamento dell'anagrafe tributaria.

Si autorizza ad iscrivere al fondo di previdenza dell'Amministrazione finanziaria (articoli 6 e 7):

a) gli operai del Corpo della guardia di finanza;

b) gli operai per i servizi di meccanografia.

Per le indicate categorie di operai non si è finora provveduto all'iscrizione al fondo di previdenza in quanto per gli operai della Guardia di finanza vi è stata incertezza sulla legittimità della loro iscrizione al fondo di previdenza del Corpo; per gli operai dei servizi di meccanografia l'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze non è stato finora possibile effettuarla perchè il ruolo di questi ultimi operai è stato costituito dopo la creazione del predetto fondo di previdenza.

Si dispone che sono validi, ai fini dell'inquadramento nella carriera di concetto dei ruoli amministrativi di questo Ministero, tutti i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, per il conseguimento dei quali sia prevista la frequenza di cinque anni di corso (magistrale, di segretario di amministrazione, ecc.) (art. 8).

La disposizione ha effetto *ex tunc* per taluni impiegati, già in servizio ed inquadrati a suo tempo nella carriera esecutiva perchè sprovvisti del titolo di studio *ad hoc* previsto dal vigente ordinamento per essere inquadrati nella carriera di concetto. Detti impiegati, pur avendo svolto mansioni di concetto e pur essendo in possesso di un titolo di studio di istruzione superiore (ad esempio, il diploma di abilitazione magistrale) non idoneo, in base all'ordinamento della Amministrazione finanziaria, per l'inquadramento nella carriera di concetto, vennero inquadrati nella carriera esecutiva. È da tener presente che, in base agli ordinamenti di alcune amministrazioni statali, tali titoli di studio sono validi per ottenere l'inquadramento nella carriera di concetto.

Si provvede a definire un'annosa vertenza riguardante le posizioni contributive di alcuni impiegati dell'Amministrazione finanziaria (addetti presso gli uffici tecnici erariali, presso gli uffici imposte e presso le Intendenze di finanza), assunti tra il 1959 e il 1962 in qualità di « cottimisti » per far fronte alle esigenze degli uffici periferici. Per tali impiegati, che sono passati nei ruoli organici, si è a lungo discusso se si dovessero o meno versare, entro il termine di prescrizione stabilito dalle disposizioni in materia, i contributi previdenziali obbligatori, relativamente al periodo in cui detti impiegati « cottimisti » erano stati reclutati provvisoriamente e senza atti formali di assunzione. A causa delle incertezze e dei contrastanti avvisi tra i diversi organi interessati della questione (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato, Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro) è accaduto che detti contributi sono stati per la maggior parte pagati dall'Amministrazione finanziaria oltre i termini prescrizionali, mentre alcune posizioni sono rimaste pendenti, atteso che, da ultimo, la Corte dei conti ha ritenuto il pagamento dei contributi illegittimo per intervenuta prescrizione.

La proposta norma (art. 9) prevede:

a) la possibilità di regolare le posizioni assicurative rimaste pendenti, anche se è intervenuta la prescrizione;

b) la sanatoria per i versamenti dei contributi effettuati nonostante fosse già intervenuta la prescrizione.

Con la disposizione recata dall'articolo 10 si consente l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento di quegli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale

e periferica che non poterono accedere nel cennato ruolo perchè, alla data del 31 dicembre 1970 — pur in possesso della qualifica di direttore di sezione o equiparata e pur avendo prestato nell'Amministrazione finanziaria un periodo complessivo di servizio superiore a dieci anni — non avevano maturato (molti per qualche mese, alcuni per pochi giorni) l'anzianità di dieci anni di servizio prevista dall'articolo 65, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La disposizione stessa prevede anche che, fino al 31 dicembre 1983, gli impiegati inquadrati nel ruolo ad esaurimento vengano promossi, mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di primo dirigente nei limiti della metà dei posti disponibili in quest'ultima qualifica.

Si tratta, onorevoli senatori, di provvedimenti che rivestono carattere di estrema urgenza, per cui mi permetto sottoporli alla vostra benevola, cortese e sollecita attenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In caso di vacanza dei posti delle qualifiche dirigenziali dei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria, la reggenza degli uffici può essere affidata, fino alla copertura dei posti vacanti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari con qualifica dirigenziale o direttiva immediatamente inferiore.

I funzionari incaricati della reggenza ai sensi del comma precedente esercitano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le attribuzioni proprie della qualifica superiore, fermo restando il trattamento economico della qualifica posseduta.

Art. 2.

Il quadro *C* della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con quello della tabella allegata alla presente legge.

Viene ridotto di una unità l'organico della qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Intendenza di finanza, di cui alla tabella II del decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano, ai soli fini giuridici, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970, ma

con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, ai fini economici, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per il personale inquadrato quale diurnista ai sensi dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima legge.

L'anzianità di cui al citato articolo 5, secondo comma, non è valutabile ai fini del compimento del periodo di servizio prescritto per l'ammissione agli scrutini di promozione.

La disposizione contenuta nel precedente comma del presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

Art. 5.

Il Ministro delle finanze, per esigenze di servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento, anche in soprannumero, degli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette dal ruolo del personale di meccanografia al ruolo del personale addetto agli uffici.

Gli impiegati trasferiti, oltre al trattamento economico in godimento all'atto del passaggio suddetto, conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati nel ruolo del personale addetto agli uffici nella qualifica di coadiutore se in possesso dei parametri 128, 143 e 168, nella qualifica di coadiutore principale se in possesso dei parametri 188 e 218 ed in quella di coadiutore superiore se in possesso del parametro 245. Essi vanno ad occupare nel nuovo ruolo e nelle qualifiche sopra indicate il posto loro

spettante secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

I posti che vengono lasciati liberi nel predetto ruolo del personale di meccanografia rimangono indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri, anche già esistenti, nel ruolo del personale addetto agli uffici della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Art. 6.

Il personale operaio del ruolo organico del Corpo della guardia di finanza, non iscritto ad altri fondi di assistenza o di previdenza, è iscritto di diritto al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Sono, altresì, iscritti di diritto al medesimo fondo gli operai del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e gli operai, assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, in servizio presso reparti del Corpo della guardia di finanza purchè non iscritti ad altri fondi di assistenza o di previdenza.

Art. 7.

Il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397, non iscritto ad altri fondi di assistenza o di previdenza, è iscritto di diritto al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Art. 8.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero delle finanze è richiesto il possesso di un diploma di istruzione seconda-

ria di secondo grado, per il cui conseguimento sia prevista la frequenza di cinque anni di corso, ivi comprese le eventuali classi di collegamento o integrative.

Gli impiegati che, in applicazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono stati inquadrati nella posizione di diurnista di III categoria, pur essendo in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal precedente comma e pur avendo svolto le funzioni della carriera di concetto, vengono inquadrati nella carriera stessa a decorrere, ai fini giuridici, dalla data in cui avevano diritto all'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva.

Art. 9.

In favore del personale ex cottimista dell'Amministrazione finanziaria è ammesso il versamento dei contributi assicurativi anche oltre il termine fissato dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, così come modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e con esclusione del pagamento degli interessi di mora previsti dall'articolo 53 del citato regio decreto-legge n. 1827.

Sono convalidati i versamenti già effettuati, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine indicato nel comma precedente.

Art. 10.

Gli impiegati assunti, a seguito di concorso per esami, nei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero delle finanze, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, sono promossi, mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di direttore di divisione ad esaurimento.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano, da almeno cinque anni, la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

La dotazione organica delle qualifiche ad esaurimento ed il relativo soprannumero previsti dagli articoli 60 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rideterminati secondo i criteri stabiliti negli stessi articoli.

I direttori di sezione in possesso dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo sono ammessi, altresì, agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, od equiparata, del ruolo ad esaurimento.

I posti risultanti dalla rideterminazione della dotazione organica prevista dal terzo comma del presente articolo sono attribuiti per metà alla qualifica di ispettore generale o equiparata e per metà alla qualifica di direttore di divisione o equiparata.

I posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione o equiparata, in ragione di un terzo delle future vacanze dopo il riassorbimento dei posti in soprannumero.

Questi ultimi saranno gradualmente riassorbiti, a decorrere dal 1° luglio 1980, in ragione di due terzi delle successive vacanze.

La metà dei posti che si renderanno disponibili sino al 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente è conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata.

TABELLA

QUADRO C/1 — *Dirigenti delle intendenze di finanza*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualfica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	99	Ispettore generale	4
			Intendente di finanza	95
E	Primo dirigente	60	Intendente aggiunto nelle sedi più importanti. Direttore di centro informativo	60
		159		